

Due matrimoni annullati in Mesolcina e convalidati a Truns

Autor(en): **Caroni, Pio**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Quaderni grigionitaliani**

Band (Jahr): **35 (1966)**

Heft 1

PDF erstellt am: **22.05.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-27931>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

PIO CARONI

Due matrimoni annullati in Mesolcina e convalidati a Truns

(Considerazioni in tema di storia giuridica e religiosa della Mesolcina*)

Gli appunti che pubblichiamo riassumono il tentativo di dimostrare l'insostenibilità, e quindi l'inesattezza, di parecchie idee centrali e tradizionali della storia giuridica ed ecclesiastica della Mesolcina; e ciò in base a due sentenze finora inedite, emanate in Valle nella seconda metà del XVI secolo.

La Valle appartenne fino al XV secolo ai Conti de Sacco.¹⁾ Dopo i noti avvenimenti degli anni 1478 - 1480, il Conte de Sacco si decise di spos-

* Questo studio è apparso in tedesco nella *Zeitschrift für schweizerische Kirchengeschichte* 59 (1965) p. 20 ss. Ringraziamo il Redattore Prof. Oscar Vasella e l'Autore, Dott. Pio Caroni, il quale ce ne offre una versione ampliata in italiano. Red.

¹⁾ La storia politica della Valle viene qui riassunta solo in quanto ciò sia direttamente necessario alla retta intelligenza delle considerazioni che seguono. Trattazioni generali di storia politica si trovano nella bibliografia che citeremo volta per volta.

Per cenni generali sulla storiografia mesolcinese, vedi A. M. ZENDRALLI, *Quaderni Grigionitaliani* (di seguito *QGI*) 24 (1954/1955), p. 85-89; da ricordare sono però soprattutto le due opere dedicate interamente alla storia mesolcinese; GIO. ANTONIO A' MARCA, *Compendio storico della Valle Mesolcina*, 2. Ed., Lugano 1838; F. D. VIELI, *Storia della Mesolcina scritta sulla scorta dei documenti*, Bellinzona 1930. Ad altre opere che toccano problemi storici della Valle sarà rimandato più sotto.

sessarsene; nel 1480 la Mesolcina fu così acquistata dal Conte Milanese G. G. Trivulzio.²⁾ Un avvicinamento della Valle alla Lega Grigia si era già disegnato con l'adesione dei comuni superiori, Mesocco e Soazza, avvenuto pure nel 1480.³⁾ Questo processo di fusione fu favorito dal trattato di amicizia concluso fra lo stesso Conte e la Lega⁴⁾ e si perfezionò nell'anno 1496 con l'annessione di tutta la Vallata alla Lega Grigia, quale membro a pieni diritti.⁵⁾ Essa ne formava l'ottava giurisdizione (Hochgericht).⁶⁾ Da questo momento la Mesolcina, insieme con la Calanca, divise il destino della Lega; le leggi e gli ordinamenti, emanati ad Ilanz per tutti i territori federali, divennero obbligatori anche per la Valle. Nel 1549 avvenne l'affrancazione della Valle dai diritti della Casa Trivulzio.⁷⁾ L'indipendenza totale non poté che favorire e rendere più decisiva la partecipazione della valle alla vita della Lega Grigia.

Tutto ciò rende evidente l'importanza della Valle per la storia giuridica. Lo storico del diritto si trova infatti nella condizione di poter porre e risolvere problemi di portata generale per la sua disciplina in base alle fonti di una regione ristretta e chiaramente delimitata, la cui storia politica, invece, non offre lati di particolare interesse.

La storia giuridica della Valle può quindi essere svolta in due differenti modi; come storia delle istituzioni di un territorio chiuso e geograficamente limitato, che non permette deduzioni di carattere generale, o che conferma unicamente principi tipici della evoluzione giuridica, già largamente conosciuti,⁸⁾ oppure come storia di una vallata, che offre le fonti necessa-

2) Sulla Signoria dei Sacco in Mesolcina, vedi VIELI, l. c. p. 43 ss.; SAVINA TAGLIABUE, *La Signoria dei Trivulzio in Valle Mesolcina, Rheinwald e Safiental, Biblioteca storica della Svizzera Italiana*, Milano 1927, p. 2/3 ss. Soprattutto però Th. v. LIEBENAU, *I Sax Signori e Conti di Mesocco, Bollettino storico della Svizzera Italiana*, 1888, p. 49 ss., 161 ss., 185 ss., 217 ss., 242 ss.; 1889, p. 9 ss., 57 ss., 142 ss., 177 ss., 266 ; 1890, p. 10 ss.; 1890, p. 10 ss., 60 ss., 125. Di questo lavoro fu pubblicato un riassunto in lingua tedesca, dal titolo: *Die Herren von Sax zu Misox*, in *Beilage zum 19. Jahresbericht der Historisch-antiquarischen Gesellschaft Graubünden*, Chur 1890.

3) Documento di annessione, del 23. aprile 1480, in C. v. JECKLIN, *Urkunden zur Verfassungsgeschichte Graubündens* (vol. V del *Codex Diplomaticus*), Chur 1883, N. 32, p. 68/69).

4) Vedi su ciò S. TAGLIABUE, l. c. p. 11-16; VIELI, l. c. p. 102 ss.

5) Documento di annessione, 4 agosto 1496, in C. v. JECKLIN, l. c. N. 33, p. 69-72.

6) Circa la divisione della Lega Grigia in *Giurisdizioni (Hochgerichte)*, cfr. R. WAGNER nella introduzione alle *Rechtsquellen des Cantons Graubünden*, *Zeitschrift für schweizerische Recht (ZSR)* 25, NF. 3 (1884), p. 242/243 (p. 22/23 dell'estratto).

7) VIELI, l. c. p. 118/119; S. TAGLIABUE, l. c. p. 60 ss.

8) In tale senso va intesa la rappresentazione limitata ed isolata, a carattere meramente antiquario, della vita giuridica vallerana di parecchi secoli fa, o la descrizione dommatica di principi giuridici, ai quali si rifaceva la prassi quotidiana.

Gli è che finora anche questa particolare ricerca storico-giuridica, almeno per quanto si riferisce alla Valle, andò negletta; ci si occupò del diritto mesolcinese soprattutto in tema di diritto pubblico; ed a ciò portava, a ben vedere, la mancanza di una formazione giuridica specializzata. Da citare è qui l'eccellente lavoro di G. HOFER-WILD, *Herrschaft und Hoheitsrechte der Sax im Misox*, Diss. phil. I Zürich 1943, Poschiavo 1949; inoltre

rie per porre e risolvere problemi centrali della storiografia giuridica.

Pensiamo in prima linea alla ricerca, finora stranamente andata negletta, degli influssi di norme giuridiche oltre al limite linguistico, che generalmente vale anche quale limite di regole giuridiche. Finora si dedicò attenzione unicamente alla cosiddetta recezione del diritto romano-comune in paesi di lingua e tradizione tedesca (fino al 16. secolo), mettendone a fuoco cause, procedimenti ed effetti. Il contrario influsso di norme giuridiche, nel senso di una recezione del diritto di ispirazione germanica - tedesca al Sud delle Alpi, in regioni ad es. di lingua italiana, non fu, a quanto ci consta, mai studiato. Per cui i punti che vorremmo ritenere fermi per la nostra inchiesta si concentrano in queste domande: corrisponde tale stato degli studi alla realtà viva, che non ravvisò, o non lasciò posto, a simili influssi? E' lecito parlare - e se sì, fino a che punto - della necessità o anche solo della possibi-

vedi la tesi di F. R. TAGLIABUE, *Studio sulla organizzazione amministrativa della Valle Mesolcina*, Diss. iur. Milano (Università degli Studi), 1927, estratto da *QGI*, volumi 27, 28, 29, Poschiavo 1960.

Qualora vogliasi prescindere da queste opere, la storia del diritto privato non fu mai organicamente trattata; vi si accennò talvolta, ma solo per dimostrare la validità di una tesi preformata anche in Mesolcina. Da citare sono qui le dissertazioni di laurea dedicate a singoli istituti del diritto privato grigione. Praticamente tutte hanno accenni alla storia mesolcinese, senza però svilupparne organicamente le peculiarità. Ad es.: C. ACATOS-LALIVE, *Das gesetzliche Erbrecht Graubündens in seiner Entwicklung seit der Lex Romana Curiensis*, Diss. iur. Zürich 1931, Turbenthal 1931; MICHAEL BÜHLER, *Das bündnerische Erb- und eheliche Güterrecht nach seinen Quellen*, Diss. iur. Bern 1882; EDUARD CAFLISCH, *Die Familie als Gemeinschaft und Genossenschaft; ihre privatrechtlichen und öffentlichrechtlichen Funktionen in ihrer Entwicklung in Rhätien, unter besonderer Berücksichtigung der Statutarzeit*, Diss. iur. Bern 1917, Zürich 1917; JULIUS CAJACOB, *Die letztwilligen Verfügungen nach Graubündner Recht*, Diss. iur. Freiburg 1900, Chur 1900; HANS DE GIACOMI, *Das Eheschließungsrecht nach den bündnerischen Statuten*, Diss. iur. Zürich 1927, Chur 1927; JOHANN HITZ, *Das Nachbarrecht des Kantons Graubünden*, Diss. iur. Bern 1912; ALOIS STEINHAUSER, *Das Zugrecht nach den Bündnerischen Statutarrechten*, Diss. iur. Bern 1896, Zürich 1896; RUDOLF v. PLANTA, *Das Vormundschaftsrecht nach den Bündnerischen Statutarrechten*, Diss. iur. Bern, Zürich 1915.

L'errore delle opere accennate, quando si occupano dello sviluppo mesolcinese, sta proprio nell'aver tentato di adattare le fonti mesolcinesi ad un'idea matrice preformata, ignorando quella fioritura di rapporti peculiari, alla quale aveva dato origine la singolare posizione della Valle.

Per concludere, e per cercare di essere completi, vorremmo ricordare quelle trattazioni di storia del diritto privato mesolcinese consegnateci nella forma di articolo giornalistico. Da citare è avantutto una serie di articoli dell'avv. TINI-FRIZZI sul diritto di famiglia (nel settimanale *Il San Bernardino*, 1921, N. 2, 3, 4, 6, 7, 8), sul diritto delle Obbligazioni (*Il San Bernardino*, 1921, N. 16, 17, 18, 19, 20 e 25); infine un articolo di P. TINI sui vecchi statuti mesolcinesi (*Il San Bernardino*, 1953, N. 51). Personalmente non siamo nullamente avversi a trattazioni del genere. Ma se il prezzo della semplicità sta nelle molte inesattezze del testo, sembra più giusto rinunciare a quella, per avvicinarsi maggiormente alla verità storica. Così è lecito ricordare che gli articoli menzionati non consegnano risultati accettabili, proprio per aver l'autore mancato di considerare in tutta la sua portata l'annessione della Valle alla Lega Grigia. E proprio nel problema di questi rapporti sta il punto centrale e la ragione stessa della svolta subita dalla storia giuridica mesolcinese nei primi decenni del 16. secolo; nel problema, soprattutto, della valutazione dei diversi ordinamenti giuridici e della forza da questi espressa nella pratica quotidiana. Va da sé, che l'uso terminologico dell'espressione *legge municipale* sia per gli statuti vallerani in senso stretto, che per la legge unificata della Lega Grigia, non fa che complicare la visione netta della problematica accennata.

lità di tale influsso? Questi punti ci rendono edotti, di quanto complessa sia la problematica affrontata, e di come essa meriti un esame profondo, condotto, possibilmente, basandosi su fonti non frammentarie, nè ristrette a singoli paesi. Esame che non ci è possibile condurre in questa sede;⁹⁾ qui ci preoccuperemo solo di dimostrare, quale operazione preliminare all'inchiesta accennata, come le opinioni e tesi finora avanzate e sempre ripetute circa lo sviluppo del diritto nella Valle, manchino di una solida base.

L'annessione della Valle alla Lega Grigia e le sue conseguenze

La Valle, tramite l'annessione alla Lega Grigia (4. agosto 1496), diventò membro di una organizzazione federale sorta al nord delle Alpi nel 1424, e che fino allora comprendeva unicamente territori transalpini. Ai Mesolcinesi era estranea non solo la lingua e la cultura di quei popoli, ma anche l'ordinamento giuridico della Lega Grigia, nel quale rifluivano in copia fondamentali principi ed orientamenti del diritto tedesco; nella Valle invece allignavano principi giuridici italiani, che si erano sviluppati o in consonanza alla codificazione giustiniana, o, invece, in opposizione ad essa, nella forma del diritto statutario come *ius proprium*.¹⁰⁾ Nessun dubbio dovrebbe esistere, secondo noi, sull'esatta portata dei doveri derivanti ai Mesolcinesi dall'annessione. Il documento del 1496 che suggellò l'annessione si esprime chiaramente e legittima la deduzione, esser stati i Mesolcinesi obbligati ad applicare il diritto privato unificato della Lega Grigia. Essi stessi si convinsero che la loro sovranità legislativa doveva conoscere i limiti dettati dalla unificazione del diritto all'interno della Lega Grigia. Nel proemio al progetto di revisione statutaria del 1773-1774¹¹⁾ dichiaravano infatti, che con l'annessione del 1496

⁹⁾ Pubblicheremo solo più tardi, ed in altra sede, i risultati di queste ricerche condotte sulle tre valli grigionitaliane.

¹⁰⁾ Per una chiara impostazione del problema dei rapporti tra *ius commune* e *ius proprium*, rimandiamo in particolare a F. CALASSO, *Medio Evo del Diritto, I, Le fonti*, Milano 1954, p. 373, 375 ss., 453 ss., 469 ss., 490 ss.; in particolare sulla caratteristica del *ius proprium* quale *ius novum*, CALASSO, l. c. p. 388, 494; UGO GUALAZZINI, *Considerazioni in tema di legislazione statutaria medievale*, 2. Ed. riveduta ed ampliata, Milano 1958, p. 66, 99, 110, 113/114; in generale, sul problema, v. anche CARLO CALISSE, *Intorno alle relazioni fra statuti e diritto comune, Studi di storia e diritto in memoria di G. Bonolis, Biblioteca degli Annali della R. Università di Macerata*, N. 7, I, Milano 1942, p. 154-175.

¹¹⁾ *Legge civile e criminale della Mesolcina, 1773*, Coira 1774, p. 55. Non si tratta qui di una legge, entrata in vigore dopo regolare votazione, bensì, come ha dimostrato L. R. v. SALIS (ZSR 33, NF, 11, 1892, p. 154), di un progetto di revisione, che non fu accettato. L'esattezza di tale affermazione non si basa disgraziatamente su prove dirette, ma sulla constatazione che i vecchi statuti del XVII secolo rimasero in vigore anche dopo il 1773; in occasione della redazione degli Statuti di Calanca, nel 1795, fu fatto accenno diretto alla legge del 1645; e ciò non sarebbe stato possibile, se questa fosse stata abolita nel 1773. Vedi gli Statuti della Calanca in A. BERTOSSA, *Storia della Calanca*, Poschiavo 1937, p. 295-318.

«...tanto l'accennato conte, quanto li popoli di questa valle si sottoposero a tutte le leggi, consuetudini, ordini e decreti di essa lega, come ne risulta dal tenore della carta di confederazione, chiamata la carta de' 5 sigilli; ed in sequela di ciò il precitato conte e li popoli della valle furono riconosciuti per veri Griggioni egualmente agli altri ».

In base a tale dichiarazione, che non fa altro se non riecheggiarne altre di uguale portata, è senz'altro esatto affermare la sottomissione della Valle all'organizzazione federale, derivante dalla già ricordata annessione. Non dovrebbe essere possibile interpretare in altro modo la testimonianza del 1773-1774.

Ciò non importa però ancora una applicazione materiale del diritto della Lega in Mesolcina; in particolare non è ancora data risposta alla domanda se, per il tramite del Tribunale di Truns, furono applicate in Valle regole giuridiche di ispirazione tedesca.

Dall'annessione derivava alla Valle l'obbligo di applicare le norme della Lega Grigia, sia di diritto pubblico, che privato; per cui meraviglia, che la logica deduzione da questo principio non sia ammessa; gli storici finora furono concordi nel ricordare che non si può parlare di una applicazione pratica del diritto privato federale in Mesolcina.¹²⁾ VIELI affrontò il problema in modo più cauto ed espresse l'opinione che l'applicazione del diritto unificato della Lega Grigia fortunatamente era delegata alle autorità di Mesolcina e Calanca; questa poi non avrebbe impedito un'ulteriore applicazione del vecchio diritto statuario alle multiformi fattispecie offerte dalla vita; e ciò avrebbe portato ad una interpretazione blanda del principio codificatorio.¹³⁾ VIELI tuttavia non ha provato questa sua affermazione; lo avrebbe potuto fare unicamente con il sussidio di atti giudiziari o di documenti analoghi.

Queste le posizioni finora raggiunte dalla nostra storiografia su questo problema. Posizioni che furono spesso riprese e ripetute, senza che la preoccupazione della loro verifica assillasse gli autori. A noi tale verifica fu permessa e facilitata dall'averci il caso fatto trovare fra le mani due sentenze inedite emanate da tribunali della Valle. Vedremo così quanto poco convincano i risultati ricordati.

¹²⁾ Ci limitiamo a riportare l'opinione di PETER CONRADIN v. PLANTA, redattore del codice civile grigione. In una annotazione al codice rimarcò egli che « Die auf heutigem Standpunkte auffallende Tatsache, dass Mesocco, ungeachtet es einen Bestandteil des Oberen Bundes bildete, selbständige, zum Teil von den Oberbunds-artikeln sehr abweichende Statuten über das Erbrecht besass (...) erklärt sich wohl aus der, dem Geist des Mittelalters überhaupt entsprechenden, in Rhätien aber ganz vorzugsweise einheimisch gewordenen Autonomie, wonach nicht sowohl, wie jetzt, Statutarrecht durch Landesrecht, als, umgekehrt, Landesrecht durch Statutarrecht gebrochen wurde, überhaupt die Entwicklung des Rechts mehr von unten nach oben als von oben nach unten ging ». P. C. v. PLANTA, *Bündnerisches Gesetzbuch mit Erläuterungen des Gesetzesredactors*, Chur 1863, p. 465. Per PLANTA risulta pacifico aver la Valle mantenuto il suo diritto privato anche dopo l'annessione alla Lega Grigia; e la sua opinione restò finora dominante e fu ripresa da parecchi autori, la cui citazione qui vogliamo risparmiarci.

¹³⁾ L. c. p. 201.

Le sentenze

Si tratta di due sentenze, ambedue del 1564,¹⁴⁾ i cui originali si trovano nell'archivio Cantonale Grigione a Coira.¹⁵⁾ Esse furono emanate dal *tribunale del Vicario* (ossia dal tribunale civile di prima istanza) di Mesocco.¹⁶⁾

Due coniugi furono accusati dal canepario di Valle (*Seckelmeister*) di aver contratto matrimonio, ancorché esistesse fra loro *l'impedimentum consanguinitatis* in un caso, *l'impedimentum affinitatis* nell'altro. Nel primo caso (A) i coniugi erano «in tertio grado di sangue», nel secondo caso (B) «in tertio grado di affinità». La legislazione della Lega Grigia attinente agli impedimenti merita qui una breve citazione, prima che possa esser studiata la sua validità in Valle.¹⁷⁾

Conclusa la prima redazione statutaria nel 1528,¹⁸⁾ la Lega Grigia si occupò già nel 1529 del diritto matrimoniale. Negli articoli *Von Ehesachen halben*, emanati a Truns nel 1529,¹⁹⁾ fu stabilito un *impedimentum consanguinitatis et affinitatis* fino al 3° grado compreso.²⁰⁾ Tale limitazione non

14) Della prima ci è nota la data esatta, ossia il 12 gennaio 1564; l'altra sentenza non è datata, ma la similitudine sia nelle espressioni (non solo tecniche) che, in parte, delle persone espressamente citate, permette di fissarle ambedue nel medesimo turno di tempo.

15) Più precisamente nella gigantesca raccolta degli atti delle Tre Leghe (843-1815), recentemente dotata di elenchi, che favoriscono eccellentemente la ricerca; sigla della raccolta: *A II/LA I*. La prima sentenza (A), del 12. gennaio 1564, si trova sotto questa data; la seconda è invece munita della sigla: 1564 (?) o. D. e.

16) Sull'organizzazione giuridica della Valle, vedi S. TAGLIABUE, l. c. p. 10; la Valle era divisa in due vicariati, Mesocco e Roveredo. Il tribunale del Vicario si componeva di 7 membri e del Vicario; ma solo ai primi incombeva l'obbligo di emanare la sentenza. Essi erano designati dai singoli comuni. In materie più importanti decideva il *Tribunale de la raxone*, che si riuniva a Roveredo e si componeva di 14 giudici per i casi civili, di 28 per i casi penali.

17) Sulle fonti del diritto matrimoniale delle tre Leghe, vedi L. R. v. SALIS, *Beiträge zur Geschichte des persönlichen Ehegesetzes in Graubünden*, Basel 1886, p. 14-27; DE GIACOMI, l. c. p. 15 ss. Ricorderemo solo quanto è direttamente necessario alla nostra ricerca.

18) Quella Grigia era l'unica Lega, che aveva proceduto ad una notevole unificazione del diritto; in particolare del diritto ereditario, matrimoniale e del diritto di prelazione (*Zugrecht*). La Lega delle 10 Giurisdizioni unificò importanti settori del diritto privato solo nel corso del XVII secolo (senza però che le disposizioni comuni abbiano raggiunto forza assoluta all'interno delle singole giurisdizioni), mentre la Lega Caddea lasciò ognora intatta la facoltà legislativa dei singoli comuni.

Osservazioni circa lo stato della legislazione nella Lega Grigia in WAGNER, *Introduzione*, l. c. p. 237/238 (estratto p. 17/18).

Non è necessario citare in merito altre opere, dato che WAGNER informa esaurientemente sulle questioni principali; e bene spesso le sue osservazioni furono letteralmente riprese dagli altri autori.

19) Sullo *status quaestionis* prima della Riforma, vedi la supplica del Vescovo di Coira ENRICO VI al Papa, vergata nell'ultimo decennio del XV secolo, che citeremo lungamente più sotto, nota 22.

20) Vedi gli articoli matrimoniali del 1529 nelle *Rechtsquellen des Cantons Graubünden*, ZSR 25, NF. 3, (1884), p. 274/275 (p. 54/55 dell'estratto). Il primo articolo di queste disposizioni recita testualmente: « Zum ersten so sol man nit näger wann im vierden grad einandren nemen und früntschaffen und was näher gefrünt oder verlögenschaft wär sol man scheyden und nit erben lassen ». (*Rechtsquellen*, l. c. p. 274).

era apparizione tipica della Lega Grigia, bensì norma comune alla legislazione statutaria grigione.²¹⁾

Importante è per la nostra inchiesta lo sviluppo di tale limitazione: si ravvisa infatti bene spesso la tendenza a permettere matrimoni contratti non pure in terzo, ma anche in secondo grado di consanguineità ed affinità. Una richiesta del vescovo di Coira al Papa dimostra chiaramente quali dubbi esistessero, sul chiudersi del XV secolo, circa l'applicabilità e l'efficacia dei limiti di parentela stabiliti dalle Leghe e che furono mantenuti formalmente in vigore fin verso la metà del XVI sec.²²⁾ Per questa ragione è comprensibile come gli storici abbiano designato quale tipica la tendenza di ridurre la portata di tali limitazioni.²³⁾ Ma gli esempi di un'altra vallata grigionitaliana consigliano di andar cauti nel generalizzare tale movimento.²⁴⁾

²¹⁾ Il § 7 della legge matrimoniale della Lega delle 10 Giurisdizioni (1561) stabiliva: « Zum sibenden von fründschaft und verlegenschaft wegen ist gesetzt und gemachet, als wär dem andren zu dem dritten oder necher verwant wery, es sy vor fründschaft oder verlegenschaft wägen, dieselben sollen gescheiden werden und die ee nüt gälten, was aber über den dritten gerat were, das sol ein ee sin und gälten und nit gescheiden werden. Dieser Artikel sol man darumb halten, das er von gemeynen dryen pünten als ufgesetzt ist worten und in den andren pünten also gehalten würt... » (ZSR 26, NF. 4, 1885, p. 96 ss.) Su questo impedimento vedi anche le osservazioni di L. R. v. SALIS, l. c. p. 78/80, e di DE GIACOMI, l. c. p. 98 ss.

²²⁾ Petizione del Vescovo di Coira ENRICO VI. al Papa, diretta ad ottenere la concessione della *facultas dispensandi* per matrimoni contratti in violazione delle disposizioni sugli impedimenti di parentela. (Pubblicata da OSKAR VASELLA, *Untersuchungen über die Bildungsverhältnisse im Bistum Chur, mit besonderer Berücksichtigung des Klerus*, 62. Jahresbericht der Hist. Ant. Gesellschaft Graubünden, Jahrgang 1932, Chur 1933, p. 183/184). In essa si lamenta il Vescovo, che nella sua diocesi, popolata da « *quamplures rudes et ignari iuris* », troppo spesso venivano contratti matrimoni in gradi proibiti. A ciò finora non poterono ovviare le raccomandazioni impartite dai parroci ai futuri coniugi. Per ovviare a questa situazione, il Vescovo prega il Pontefice di concedergli la facoltà « *absolvendi omnes et singulos civitatis et dyocesis Curiensis, qui in tercio aut quarto seu eciam tercio et quarto duplici gradibus consanguineitatis vel affinitatis scienter contraxerunt, ab excommunicationis sententia aliisque censuris et penis ecclesiasticis...* ». Sia questa supplica che il costume largamente invalso e difficile da sradicare, di contrarre matrimoni in gradi proibiti (come risulta patentemente dal documento) dimostrano a sufficienza quanto problematica fosse l'eseguibilità delle norme stabilite in merito dalla Lega Grigia nel 1529.

²³⁾ Vedi L. R. v. SALIS, l. c. p. 79: « Im XVII Jahrhundert ging überhaupt das Bestreben dahin, Ehen im dritten Grad der Verwandtschaft und Schwägerschaft zu gestatten... »; DE GIACOMI, l. c. p. 19, fissa l'inizio di questa evoluzione alla fine del XVI secolo.

²⁴⁾ Intendiamo l'esempio della Bregaglia; qui la proibizione di contrarre matrimoni fra parenti in terzo grado era già chiaramente stabilita negli Statuti del 1555; l'art. 36 degli statuti criminali di quell'anno stabilisce: « *Item statutum est, quod infra tertium gradum consanguineitatis nemo debet contrahere matrimonium* ». (Vedi nelle *Rechtsquellen* citate, ZSR 33, NF. 11, 1892, p. 109 ss.).

Questa norma fu confermata in occasione della riforma statutaria del 1597; e la si perfezionò, ricordando che la sua lesione comportava la nullità del matrimonio « *... et li contrahenti siano crodati ciascun di loro in lire 200 e più in laude del diritto* ». Statuti criminali del 1597, cap. 28, nelle fonti citate; ed anche in QGI 24 (1954-1955), p. 173 ss., 275 ss. Con ogni probabilità anche questa conferma non raggiunse l'effetto desiderato, se la revisione statutaria del 1637 (manoscritto nell'archivio del Circolo Sopraporta, Vicosoprano, doc. N. 201 del 10. Dicembre 1637) ripetè nel suo primo articolo: « *Circa il matrimonio in terzo grado è proibito che non si possa nissuna persona intrare nè congiungersi in matrimonio sotto la penna falla de comune R. 50 senza grazzia et più debia tale persona essere castigata in albitrio del diritto* ». Se ne deduce, che in un'epoca nella quale la maggioranza delle altre regioni grigioni aveva già raggiunto nuova posizioni, alleviando la

Nella Lega Grigia tale sviluppo si svolse tuttavia in modo repentino; non é avventato ammettere che il tribunale federale di Truns, allorchè le nostre due sentenze furono emanate, già si fosse pronunciato nel senso di permettere matrimoni contratti in terzo grado. L. R. v. SALIS cita in merito decisioni della Lega del 1575; ²⁵⁾ la legislazione del XVII e del XVIII secolo non farà che confermare e suggellare questa tendenza. ²⁶⁾

Le argomentazioni dell'accusa

Prima di sottoporre ad un esame approfondito le sentenze citate, ²⁷⁾ giova ricordare che l'attore, ossia il *Seckelmeister*, a fondamento della sua accusa, si richiamò a più disposizioni legislative. I coniugi avrebbero leso

1. i precetti del diritto canonico e le decisioni conciliari; ²⁸⁾
2. gli statuti della Mesolcina; ²⁹⁾
3. le norme comuni della Lega Grigia. ³⁰⁾

severità dell'*impedimentum* in parola, i Bregagliotti restavano fedeli all'antica regolamentazione; e si decisero a modificarla solo nel 1757, come ci dimostra il documento manoscritto N. 264 dell'Archivio del Circolo Sopraporta, in Vicosoprano. Due sposi, legati in vincolo parentale di terzo grado, volevano contrarre matrimonio, violando la *legge municipale*. Il Comune di Sottoporta, in questa occasione, propose però una riforma degli statuti, nel senso che « *con risserva del concorso della magnifica comunità di Sopraporta, è stabilito e ordinato, che in avvenire debbano essere leciti universalmente li matrimoni sin al secondo grado esclusive, vale a dire in ogni grado più lontano di quello di dritti cugini, e che in questo grado li matrimoni debbano tutt'ora restare proibiti. Non però sotto la pena della nullità, ma che vi sia sostituita una pena pecuniaria di corone 50 da pagarsi alla magnifica comunità, alle quali debba però restare riservata la facoltà di dispensare a misura delle circostanze anche di detta pena* ». Nel 1757 tale proposta fu accettata anche dal Comune di Sopraporta e divenne così valida norma statutaria.

²⁵⁾ L. c. p. 79, senza diretta indicazione della fonte. In questo senso anche DE GIA-COMI, l. c. p. 99.

²⁶⁾ In questo senso la Redazione statutaria della Lega Grigia del 1655, citata per sommi capi da WAGNER; prevedeva essa nel suo 39. articolo, « ... dass, was einandern zum dritten und vierten seyen, soll und möge ein ehe seyn und was neher in fründschaft oder verlegenschaft halb were, sol kein ehe seyn für meine herren der oberhand ». L'art. 40 era poi dedicato all'intervento da parte dell'autorità, la quale non doveva permettere che due coniugi uniti illecitamente vivessero insieme. Cfr. le citate *Rechtsquellen*, ZSR 25, NF. 3 (1884), p. 274, n. 4 (p. 54, n. 4 dell'estratto).

Nel 1713, correndo i tempi dell'ultima redazione statutaria della Lega Grigia, tutte le norme citate trovarono la loro conferma; in particolare l'art. XXXIX/1 ricordò, che matrimoni « *necher als im dritten grad der freündschaft oder verlegenschaft* » non fossero da considerare come tali, « *und ire kinder nit erben mögen, als allein wie die unehelichen, und das gut hinder sich fallen an die rechten erben* ». *Rechtsquellen*, ZSR 25 (NF. 3), 1884, p. 298/300. Lo stesso troviamo nella *Sammlung der Urkunden, Statuten und Gesetze des löbl. Oberen Bundes, veranstaltet in Folge Beschlusses der löbl. Bundes-Session von 1827*, Chur 1827, p. 41-44.

²⁷⁾ L'importanza delle due sentenze per la nostra ricerca non è la stessa: la prima sentenza (A) è più vasta e completa, mentre la seconda spesso non va al dilà di una semplice ripetizione. E ciò sarà ancor più chiaramente visibile dal confronto dei testi, che pubblichiamo in appendice: il testo della prima sentenza è integrale, quello della seconda con due tagli, che non dovrebbero mutarne l'impostazione e la caratteristica.

²⁸⁾ B si esprime in questo modo: « *non resguardando li sacri canoni fatti et lassati per li sacri consilij della Santa Giesa...* »; e così pure A.

²⁹⁾ « *... non resguardando li statuti della nostra Valle Mesolcina...* », sia in A che in B.

³⁰⁾ « *... non resguardando li statuti della comuna Ligha...* » in ambedue i casi.

Particolare importanza hanno per questa inchiesta i tentativi degli accusati di scagionarsi. Essi ci danno un quadro vivace della vita giuridica nella valle ed in particolare ci aiutano a risolvere il problema di come le diverse norme fossero sentite ed applicate dalla popolazione.³¹⁾

La difesa dei convenuti

I rappresentanti dei convenuti, dopo aver espresso considerazioni generali sull'oggetto del processo e dopo essersi in particolare richiamati ad un conosciutissimo passo del Vangelo di San Matteo - per derivarne la validità del matrimonio contratto, ³²⁾ - tentarono di controbattere, punto per punto, le argomentazioni dell'accusa.

1. In ambedue i casi i convenuti negarono di aver leso il diritto canonico; riferirono di aver per tempo chiesto la dispensa papale, che li liberava dall'osservanza della norma canonica. Non si limitarono però a questo, ma smentirono pure l'esistenza di una valevole norma canonica in merito. Questo comportamento meraviglia assai e la stessa esistenza della dispensa papale non lo rendeva necessario. Ciò merita quindi la nostra attenzione. Il canepario si era richiamato alle decisioni conciliari, avanzando ai decreti del quarto concilio lateranense (1215), che fissavano l'*impedimentum* al quarto grado.³³⁾ La regola fu accolta nelle leggi si-

³¹⁾ Avendo la legislazione della Lega Grigia trattato in eguale modo la consanguineità e l'affinità (a differenza del diritto canonico), ci limiteremo nelle considerazioni che seguono a considerare la fattispecie della consanguineità, che sta alla base della sentenza A.

³²⁾ Le due sentenze riportano: « ... et dipoi che è piaciuto a Dio che questi duj siano congiunti in matrimonio, come appare in Santo Mateo a 19. cap. digando quello che Iddio a congiunto l'homo non l'ho separi, et como appare in più luochi di la Santa Scritura sia in Paulo sia nel vechio et novo Testamento che tutta la scrittura è piena, che 'l matrimonio è cosa laudabile sacra et ordinata da Iddio... ». Ecco l'esatto testo di Matteo 19, 3-6, nella versione della *Biblorum sacrorum nova Editio, juxta vulgatam clementinam*, curata da A. GRAMATICA, Roma 1929, p. 945: « Et accesserunt ad eum pharisaei tentantes eum et dicentes: si licet homini dimittere uxorem suam quacumque ex causa? Qui respondes ait eis: non legistis quia qui fecit hominem ab initio masculum et feminam fecit eos et dixit: propter hoc dimittet homo patrem et matrem et adhaerebit uxori suae, et erunt duo in carne una? Itaque jam non sunt duo, sed una caro. Quod ergo Deus conjunxit, homo non separet... ».

³³⁾ Sullo sviluppo di tale impedimento, vedi soprattutto: AUGUST KNECHT, *Handbuch des katholischen Ehegesetzes*, Freiburg i. Br. 1928, p. 475 ss.; W. M. PLÖCHL, *Geschichte des Kirchenrechts*, II, Wien-München 1955, p. 282, 284.

Per molto tempo l'*impedimentum dirimens* si estese fino al 7 grado di computazione canonica (*Corpus iuris canonici*, c. 1 C. XXXV q. 2) fino a che il Papa Innocenzo III ridusse l'impedimento della consanguineità al 4. grado. (X, IV, 14, 8; su ciò anche KNECHT, l. c. p. 479 e PLÖCHL, l. c. p. 284). Il Concilio di Trento non modificò l'estensione dell'impedimento.

nodali della Diocesi curiense, ³⁴⁾ e ciò spiega, a maggior ragione, il richiamo fattovi dall'attore.

In ciò nulla cambiò il fatto che le decisioni del Concilio di Trento non furono pubblicate nei Grigioni, se non sullo scorcio del XVII secolo; nulla infatti cambiò quel concilio in questa materia. ³⁵⁾ Ma i convenuti cercarono proprio di rigettare l'applicabilità di queste norme, alle quali negavano vigore; in compenso riconoscevano la validità di *Leviticus 18*, dove erano ricordati i singoli casi di inadempimento. ³⁶⁾ Il passo biblico

³⁴⁾ Il *Tractatus sacerdotalis de sacramentis deque divinis officiis et eorum adiministrationibus*, dell'anno 1503, valevole per la diocesi curiense, disponeva nel capitolo sul matrimonio, che i parroci «*caveant contrahentes ne in cognatione carnali, spirituali vel legali contrahant. Nam prohibetur contrahere consanguinei usque ad quartum gradum inclusive collateralibus, in ascendentibus autem et in descendentibus perpetuo*». Un esemplare di questo raro trattato si trova in un volume contenente più atti, nell'Archivio vescovile di Coira, sigla 830.

L'esemplare delle famose leggi sinodali della Diocesi di Coira del 1509, conservato pure nell'Archivio Vescovile di Coira, è sfortunatamente monco proprio delle pagine che trattano della *Administratio sacramentorum*. J. G. MAYER, *Synodalstatuten des Bischofs von Chur, Heinrich VI von Höwen, 1491-1503* (in *Anzeiger für schweizerische Geschichte*, 13 (1882), p. 198 ss.) ricorda, che anche in questo caso furono riprese dagli Statuti sinodali curiensi le relative disposizioni degli Statuti sinodali di Costanza. Ed anche in questo caso, va notato, la riduzione al quarto grado verrebbe confermata.

Infatti le disposizioni sinodali del 1483 per la diocesi di Costanza prevedevano, che «*... cum inhibitio copulae coniugalis sit in ultimis tribus gradibus revocata, eam in aliis volumus districte observari*». La formula va senza ombra di dubbio riportata ai tempi in cui il diritto diocesano fu adattato alle decisioni conciliari del 1215; e dimostra chiaramente la riduzione dal 7. al 4. grado. Gli statuti di Costanza del 1483 furono pubblicati da J. HARTZHEIM, nel quinto volume dei *Concilia Germaniae, Coloniae 1763*, p. 545 ss.; il passo citato a pagina 561.

³⁵⁾ Sulla mancata pubblicazione delle decisioni del Concilio di Trento nella Diocesi di Coira, vedi L. R. v. SALIS, l. c. p. 11 ss.; DE GIACOMI, l. c. p. 9 ss. La pubblicazione avvenne solo all'inizio del XVII secolo, nelle *Constitutiones seu decreta* del Vescovo PETER RASCHER, conservateci in un manoscritto dell'Archivio Vescovile di Coira. (Mappa *Bischöfliche Erlasse* 5). Il N. 23 di queste costituzioni si riferisce alla nuova forma del contratto matrimoniale, quale risultava dai Decreti di Trento. La questione qui trattata non vi è accennata, per il semplice fatto, che il Concilio di Trento nulla cambiò all'antica prassi in merito.

Lo steso discorso vale per i *Decreta et constitutiones pro universo sui episcopatus clero conscripta*, Constantiae 1605; a p. 27 ss. trovano intrinseca conferma le decisioni conciliari sull'amministrazione del Sacramento del matrimonio. Integrale è la conferma di quelle decisioni nei tre trattati degli anni 1622/1623 (vedi in merito L. R. v. SALIS, l. c. p. 11 ss.; DE GIACOMI, l. c. p. 10) che rappresentano la fase finale dell'adattamento della pratica diocesana alle nuove disposizioni trentine.

³⁶⁾ Ecco di quali casi trattava *Leviticus 18*, nella citata versione di A. GRAMATICA, p. 92: «*Omnis homo ad proximam sanguinis sui non accedet, ut revelet turpitudinem eius. Ego Dominus. Turpitudinem patris tui et turpitudinem matris tuae non discooperies; mater tua es, non revelabis turpitudinem eius. Turpitudinem uxoris patris tui non discooperies, turpitude enim patris tui est. Turpitudinem sororis tuae ex patre sive ex matre, quae domi, vel foris, genita est, non revelabis.*

Turpitudinem filiae filii tui vel neptis ex filia non revelabis, quia turpitude tua est. Turpitudinem filiae uxoris patris tui, quam peperit patri tuo et est soror tua, non revelabis. Turpitudinem sororis patris tui non discooperies, quia caro est patris tui. Turpitudinem sororis matris tuae non revelabis, eo quod caro sit matris tuae. Turpitudinem patru tui non revelabis nec accedes ad uxorem eius quae tibi affinitate coniungitur. Turpitudinem nurus tuae non revelabis, quia uxor filii tui est, nec discooperies ignominiam eius. Turpitudinem uxoris fratris tui non revelabis, quia turpitude fratris tui est. Turpitude uxoris

sosteneva pienamente le affermazioni degli accusati: esso rappresentava per questi il diritto divino e doveva perciò venir osservato, a differenza delle decisioni conciliari, che non erano ritenute cogenti. In un caso l'accusato si peritò di esprimere chiaramente questa sua convinzione, dichiarando che alle decisioni conciliari mancava la forza di sopraffare la volontà divina, espressa nel citato passo del Levitico.³⁷⁾ Il modo con cui la difesa fu impostata non può non apparirci strano. Il passo biblico aveva la sua importanza, perchè esso permetteva ciò che l'accusa riteneva proibito. Anche le altre argomentazioni convincono; poichè proprio dall'intuizione, che non tutti gli impedimenti derivavano dalla volontà divina, prendeva corpo e si esplicava la prassi della concessione della dispensa.³⁸⁾

A noi sembra però aver avuto tale negazione assoluta della validità del diritto canonico una importanza che travalicava di molto i motivi pratici dettati dalla necessità della difesa; un'importanza che si risolveva nella netta negazione del foro ecclesiastico, sulla quale ritorneremo ancora.

2. L'accusatore aveva denunciato, in secondo luogo, una lesione degli Statuti di Valle; egli si riallacciava probabilmente al cap. 16 degli Statuti mesolcinesi del 1531, che prevedeva la punizione dell'adulterio e ne definiva la fattispecie.³⁹⁾ I convenuti si difesero, ricordando che il loro caso non era contemplato dagli Statuti, ed a ragione. Solo in base ad una impossibile interpretazione di essi sarebbe stato lecito affermare il contrario.⁴⁰⁾

tuae et filiae eius non revelabis. Filiam filii eius et filiam filiae illius non sumes, aut reveles ignominiam eius, quia caro illius sunt, et talis coitus incestus est. Sororis uxoris tuae in paelicatum illius, non accipies nec revelabis turpitudinem eius, adhuc illa vivente ».

37) In ordine alla forza dei *sacri canoni*, i convenuti ricordarono (nella prima sentenza): « ... questa esser cosa ordinata da huomini et se credono più esser tenuti ad observar la regola de Dio e non de huomini, et così fatiando mentione, el Signore nel Levitico al 18. cap. delli gradi di parentella, non proibisce tal grado, adonque non prohibendo el Signore puol essere... ».

38) Infatti si fu sempre dell'opinione, che l'impedimento in linea collaterale dal secondo grado innanzi fosse da ricondurre unicamente a disposizione canonica, e non alla volontà di Dio; di qui ne nasceva la possibilità di una dispensa. Vedi in merito KNECHT, l. c. p. 492 e 494. Si veda un esempio di dispensa papale per matrimonio concluso fra parenti *quartu gradu consanguinitatis coniuncti*, nella Diocesi di Coira, nel 17. *Jahresbericht der Hist. Ant. Gesellschaft Graubünden*, Chur 1887, p. 30. N. 4: concessione del 29 ottobre 1295.

39) Gli statuti mesolcinesi del 1531 ci sono conservati in un manoscritto pergameneo dello Haus-, Hof- und Staatsarchiv di Vienna. Essi furono pubblicati da P. JÖRIMANN nella *Zeitschrift für Schweizerische Geschichte*, 7 (1927), p. 353 ss. Una fotocopia di tutta la pergamena viennese, sull'importanza della quale ritorneremo, si trova nell'Archivio cantonale Grigione, Coira, Sigla AB IV/6, 84.

Il cap. 16 di questi statuti, posto sotto la scritta « *De luxuriantibus in gradibus prohibitis cum parentibus* », ricorda: « *Item statutum est, quod nulla persona se carnaliter commiseri debeat cum sorore, cum consanguinea, cum cognata, nuru et cum matre et filiabus sub pena florenorum decem auri et privatione honori sui per decem annos pro prima vice; et pro secunda vice sit condempnatus in simili pena florenorum decem auri et sit privatus sui honori in perpetuum* ».

40) « ... quanto al capitolo della Valle, el capitolo della Valle non se estende nel terzo grado ma intende la cugina germana et non più indrieto... » leggiamo nell'incarto A; e ciò vien ribadito, con analoghe espressioni, nella sentenza B.

3. Più difficile si delineava il compito di giustificarsi dalla violazione del diritto della Lega Grigia. Non potendone negare l'oggettiva violazione,⁴¹⁾ non restò loro che richiamarsi a motivi soggettivi per ottenere successo. Tali motivi si impongono alla nostra attenzione, poichè ci permettono di rilevare se le leggi unificate della Lega Grigia erano conosciute in valle.

Ci fa attoniti il constatare che in tutti e due i casi *i convenuti negarono chiaramente la conoscenza di queste norme; il diritto unificato della Lega Grigia, aggiunsero, non era conosciuto in Valle; e da ciò ne derivarono la impossibilità di applicarlo.*⁴²⁾

L'argomentazione, occorre rilevarlo, sorprende. Perchè mai era possibile affermare non essere la legge della Lega Grigia conosciuta in Valle? Si trattava di una esagerazione, dettata da evidenti motivi processuali, oppure di un dato di fatto desunto dalla realtà? Va avantutto rilevato, ancor prima di addentrarci nell'esame delle intrinseche ragioni di tale atteggiamento, che la norma della Lega, qualora fosse stata pubblicata in Valle, avrebbe obbligato i mesolcinesi all'osservanza. La dichiarazione dei convenuti nel primo caso (A), che già citammo, non lascia dubbi di sorta. Su ciò la validità formale della Legge unificata della Lega Grigia travava conferma nella realtà della vita.

Ma un esame del manoscritto viennese degli statuti ci rivela subito i motivi della ricordata affermazione. In appendice agli statuti di valle del 1531 furono tradotti, in questo manoscritto, gli ordinamenti e le leggi della Lega Grigia; e ciò avvenne anche più tardi, in appendice agli statuti del 1645⁴³⁾. La traduzione italiana si riferiva però solo alla legi-

⁴¹⁾ Vedi le disposizioni del 1529, *supra* n. 20.

⁴²⁾ Recita letteralmente il manoscritto A: « ... circa poi alli capituli della comune Ligha dice tal ordinatione non esser stata divulgata qua nel nostro paese, nè lor haver di ciò saputo alchuna cosa, altrimenti sariano andati risguardati... », e nella duplica:

« ... circa al capitolo della Ligha credono haver risposto assai che tal capitolo non è stato manifestato, et maxime che tal Pedro (ossia il marito, n. d. A.) è circa 8 overo 10 anni che pratica fuora del paese altrimenti se havessero saputo di tal capitolo della Ligha sariano andati intertenuti... ». In modo più succinto nel manoscritto B: « circa al capitolo della Ligha non haver saputo di ciò... ».

⁴³⁾ Si confrontino gli statuti di Valle del 1645, chiamati *Statuti di Martinone*; le disposizioni comuni della Lega furono aggiunte agli Statuti Vallerani in senso stretto, in una nuova traduzione. Manoscritti degli Statuti del 1645 si trovano nell'archivio Cantonale Grigione, Coira, Sigla AB IV/6, 86, e nella Biblioteca Cantonale Grigione, Coira, Sigla B. 1069.

Ciò diventa ancora più esplicito in una redazione degli Statuti del 1645 conservata nell'Archivio comunale di Soazza. (V. *Regesti degli Archivi della Valle Mesolcina*, Poschiavo 1947, p. 201, N. XIII; questo esemplare corrisponde esattamente ad uno conservato nel Museo Moesano di S. Vittore). Essa contiene 105 capitoli civili: i primi 68 capitoli corrispondono esattamente agli originali capitoli civili del 1645; i seguenti invece, che vengono ad essere direttamente annessi al « corpus » statutario, altro non sono se non un riassunto delle disposizioni comuni della Lega Grigia; e non mancano nemmeno, sempre nella forma di statuto civile, le decisioni prese dalle varie centene di Lostallo: prima fra tutte la conosciutissima deroga del 1662 alla disposizione della Lega circa il diritto ereditario dei genitori; che qui ritroviamo al cap. 70. Ma anche su questo manoscritto ritorneremo in altra sede.

slazione della lega emanata fino al 1528. Gli articoli matrimoniali ne restarono esclusi ⁴⁴⁾. Perciò i Mesolcinesi non potevano conoscere le leggi emanate nel 1529, o almeno potevano, con buoni motivi, negarne la diretta cognizione. E ciò spiega, almeno in parte, le ragioni dell'atteggiamento assunto dai convenuti.

A noi si pone il quesito di trovare una spiegazione plausibile a questa lacuna del manoscritto viennese. Probabilmente essa va ricondotta ad una pura dimenticanza di ordine tecnico. Il manoscritto fu confezionato nel 1531; forse, in quell'anno, le nuove leggi non erano ancora state intimate alla Valle, o una traduzione delle stesse non era stata per tempo curata. ⁴⁵⁾

La sentenza del tribunale del vicario

La sentenza conferma le conclusioni testè prospettate. Dopo l'audizione testimoniale (nel caso A), i giudici si riunirono per l'elaborazione della sentenza, alla quale - eccezionalmente - fu unita una breve modifica; essa è per noi di grande importanza. *In ambedue i casi il tribunale annullò e sciolse quindi il matrimonio, essendo esso stato contratto violando le norme della Lega Grigia* ⁴⁶⁾. I giudici esaminarono palesemente le argomentazioni dell'accusa; la dispensa suppliva alla lesione del diritto canonico; gli statuti di Valle non erano violati, dato che permettevano il matrimonio fra parenti consanguinei od affini in terzo grado. Gli stessi giudici fermarono però la loro attenzione sulla disposizione della Lega Grigia, la quale, effettivamente, non era stata osservata dai contraenti; non restava quindi che dichiarare lo scioglimento del matrimonio, inficiato alla base. *La decisione del Vicario si conformava perfettamente alla legge unificata della Lega Grigia; essa veniva*

⁴⁴⁾ Si confronti in merito la fotocopia del manoscritto viennese (citata *supra*, n. 39); essa consegna il testo integrale della pergamena, e non solo la legislazione vallerana in senso stretto, compresa nella pubblicazione dello JÖRIMANN; vedi però la relativa collazione con le leggi della Lega Grigia in JÖRIMANN, l. c. p. 362, con le note.

⁴⁵⁾ Certamente si potrebbe sostenere, che proprio l'aver tralasciato di aggiungere agli Statuti di Valle i nuovi articoli matrimoniali della Lega del 1529, è la migliore prova della sottomissione della Valle alla giurisdizione matrimoniale del Vescovo di Coira. Ne deriverebbe la validità del diritto canonico matrimoniale, che non rendeva nè necessaria nè auspicabile l'accettazione degli articoli civili matrimoniali del 1529. Ma questa tesi, nella sua semplicità, inganna; proprio le nostre due sentenze stanno a dimostrare, che le disposizioni matrimoniali della Lega Grigia, ancorchè non pubblicate, trovarono rigida applicazione. E ciò derivò dal desiderio delle autorità di sottrarsi all'influsso della giurisdizione ecclesiastica del Vescovo. Convince di più la suggestione, secondo cui originariamente (ossia nel periodo immediatamente posteriore al 1526), vi sia stata sopita o patente contesa circa l'autorità della giurisdizione vescovile; contesa che fu risolta a svantaggio del Vescovo, come dimostrano anche le nostre fonti.

⁴⁶⁾ A: «... *chel dito matrimonio è fato contra lo capitulo sentato per la comune Ligha non debbe esser matrimonio...*»; B: «... *dapoi che tal matrimonio è fato contra lo capitulo della Ligha, non debbe e possa esser matrimonio e sia sciolto*».

applicata in modo oltremodo severo. ^{46bis}) Ed anche se tale atteggiamento non va generalizzato, sembra già assai significativo che le prime due sentenze giudiziali sottoposte ad un esame scientifico sanzionino un sì netto atteggiamento del giudice di valle in favore del diritto della Lega Grigia. Per i giudici non fu determinante la giustificazione dei convenuti, secondo la quale le leggi matrimoniali del 1529 non erano conosciute in valle, bensì il fatto che tali leggi furono emanate per tutti i membri della lega; e da ciò essi giudici derivarono l'obbligo della loro applicazione. Anche qui la realtà non faceva che confermare le deduzioni formali dianzi avanzate.

La sentenza di appello

E ciò viene confermato dall'ulteriore *iter* giudiziario delle cause. Nella Lega Grigia esisteva la possibilità di ricorrere, in seconda istanza, al tribunale federale di Truns ⁴⁷). In ambedue i casi i convenuti soccombenti ricorsero quindi in appello ed *in ambedue i casi il Tribunale federale cassò le sentenze emanate in Valle, e sanzionò la validità dei matrimoni contratti* ⁴⁸). Ma stavolta non è difficile rintracciare i moventi della decisione; basta, ci sembra, riallacciarsi alle considerazioni già fatte in ordine allo sviluppo degli impedimenti della parentela ⁴⁹).

All'interno della Lega Grigia tale sviluppo portò, in singoli casi, a riconoscere la validità di matrimoni contratti fra parenti in terzo grado. Ancor-

^{46bis}) Corrispondeva tuttavia non solo alla disposizione statutaria, ma anche ad un articolo emanato a Truns il 25 aprile 1558, avente vigore in tutta la Lega, che qui citiamo nella versione del *Copiale* di JO. JACOBO SONVICO (1569-1574), conservato nel Museo Moesano di San Vittore:

« *Prima è la comune liga venuta aduna per la causa matrimoniale voleno seguir et creder al articolo con questo patto che le cause cognosciutte per la rason fina adi suprascritto le lasseno remaner secondo le sententie fatte et dove fusse matrimonio congiunti lij qualij fusseno contra alo articolo, et che non fusse con sententia sia per la rason cognosciute insemi ad esser matrimonio se debia tal cosa far manifesto che debiano avanti ala rason comparer et lij una sententia pigliar et in lo avenir in la communa liga venir cognosciuto esser nissuno matrimonio quellij che se conjungerano contra alo articolo et ciascheduna reson ge debia far provision per i lor juramento* ». (*Copiale*, p. 75-75a; di altra mano la stessa disposizione a p. 91).

⁴⁷) Sul tribunale federale della Lega Grigia, che indubbiamente contribuì in misura notevole ad unificare il diritto privato della Lega, rimandiamo per tutti a WAGNER, *Introduzione*, l. c. p. 10 ss. Tale rinvio è sufficiente per dare una idea generale dell'attività e della funzione specifica del Tribunale; e ciò anche per il fatto, che gli altri autori, che dopo WAGNER hanno trattato o sfiorato il problema, si sono limitati a fare proprie le sue conclusioni, senza preoccuparsi di indagare più profondamente sulla funzione di questa istituzione. Forse sarebbe stato più opportuna un'indagine critica condotta sulle sentenze di questo tribunale di appello, indagine che tuttora manca.

⁴⁸) La sentenza di appello è annotata dal cancelliere della Lega a tergo dei due manoscritti:

A: « *Recht und urthell gäben hät, dass die urthell, die im thall gäben ist, soll kassiert und sol ein ee sin* ».

B: « *Recht und urthell gäben hät das die urthell die im thall gaben ist sol kan schiaad sin und sol ain ee syn* ».

⁴⁹) Vedi *supra*, pag. 6/7.

chè nessuna norma positiva avesse suggellato tale cambiamento,⁵⁰⁾ il tribunale federale si faceva mediatore della evoluzione e preparava così le condizioni per una modifica legislativa. Esso fu il portavoce di una nuova esigenza, che aiutò a diventare legge. Per questi motivi decise nella stessa fattispecie in modo più benevolo del tribunale del vicario. *Ciò non si riallaccia però ad una posizione meno rigida nei confronti del diritto della lega, bensì al fatto che esso tribunale federale emanò le prime sentenze adattate ad una nuova situazione giuridica, che esprimeva una nuova realtà di fatto.*

Le due sentenze e la storia religiosa della Valle

Le fonti ricordate ci permettono però altre deduzioni, attinenti alla storia religiosa e politica della Valle. Esse testimoniano anzitutto *l'importanza primaria del foro laico nei confronti di quello ecclesiastico in cause che solitamente andavano trattate davanti al giudice della Chiesa*⁵¹⁾.

Le disposizioni palesemente ostili alla Chiesa, emanate nel 1524-1526, dimostrano chiaramente quale fosse la corrente dominante nei Grigioni. Anch'esse furono tradotte ed annesse al manoscritto degli Statuti del 1531, per cui è da supporre che, in via formale, esistessero i requisiti per una loro conoscenza⁵²⁾.

Nel 1524 fu abrogata la competenza del foro ecclesiastico, ad eccezione della materia matrimoniale e dei redditi della Chiesa⁵³⁾. Contemporaneamente fu negata la possibilità di ricorrere in appello all'estero, contro sentenze prolate in Valle in materia matrimoniale⁵⁴⁾. Lo scopo di tale novità va ravvisato nell'evidente tentativo del potere politico di rendersi indipendente

⁵⁰⁾ La modifica formale, come dicemmo, (vedi *supra*, n. 26) è del 1655. Probabilmente però già prima di quella data la prassi si era scostata dalla severa disposizione del 1529. Di ciò testimoniano sia la ricordata petizione del Vescovo di Coira al Papa (v. *supra*, n. 22), che le relazioni del CARDINALE BORROMEO, alle quali fra poco dedicheremo la nostra attenzione (v. *infra*, n. 74 ss.). E lo dimostrano, non da ultimo, le due sentenze qui sottoposte ad esame.

⁵¹⁾ Per tutti v. PLÖCHL, l. c. II, p. 267.

⁵²⁾ Nel manoscritto viennese (p. 32-36), furono tradotte e copiate tutte le disposizioni emanate dalle tre Leghe negli anni 1524 e 1526; si creò così la base per la loro validità anche in Valle.

⁵³⁾ Il § 8 degli articoli di Ilanz del 1524 (vedi il testo tedesco nelle *Rechtsquellen*, l. c. p. 272 ss. ed in C. v. JECKLIN, *Urkunden*, l. c. p. 78 ss., N. 37) recitava: « *Havemo ordinato, che nessuno spirituale nè temporale l'uno l'altro possino procedere per iudicio spirituale ne excommunicare, reservato matrimonio, intrata di giesa. Ma lo actor cercar il reo dove il sta permanente* ». (Traduzione italiana del 1531, p. 35, art. 8).

⁵⁴⁾ Manoscritto del 1531, p. 35, art. 15: « *Che per causa de matrimonio non possa esser appellato fora de le nostre Leghe* ». Si intendeva con ciò colpire, avantutto, la pratica dell'appello a Roma o Magonza; Coira apparteneva infatti all'archidiocesi di Magonza. Vedi in merito DE GIACOMI, l. c. p. 5; WALTHER KÖHLER, *Zürcher Ehegericht und Genfer Konsistorium, I, Das Zürcher Ehegericht und seine Auswirkung in der deutschen Schweiz zur Zeit Zwinglis, Quellen und Abhandlungen zur schweizerischen Reformationsgeschichte*, Band VII, Leipzig 1932, p. 373/374.

nei confronti della Chiesa⁵⁵⁾; a ciò doveva servire in primo luogo la sensibile limitazione dell'autorità di questa di giudicare, sia pure in ragione del Sacramento, di materia matrimoniale.

Gli articoli del 1526 non fecero che continuare su questa linea; infersero alla competenza ecclesiastica in materia matrimoniale un colpo ancor più rude⁵⁶⁾, sradicandone alla base i fondamenti⁵⁷⁾. Dibattuta era ed é solo la questione a sapere, come questi articoli siano da qualificarsi giuridicamente. Erano essi di diritto cogente (e quindi da applicare senza ulteriore esame o deliberazione) oppure era delata la decisione sulla loro applicabilità all'arbitrio dei comuni? Il problema non é evidentemente solo teorico, bensì investe tutta la problematica circa le conseguenze degli articoli e circa il destino stesso della competenza giudiziaria della Chiesa.

Va riconosciuto a VASELLA il merito di aver posto il problema in termini chiari e di averlo risolto in modo soddisfacente.⁵⁸⁾ Contrariamente all'opinione corrente, che tendeva ad accettare l'ipotesi di una mutazione rapida, per non dire prodigiosa, dopo il 1526, VASELLA si esprime più cautamente, riconoscendo che « *von einem Untergang der bischöflichen Herrschaftsrechte auf Grund der Ilanzer Artikel schlechthin niemals die Rede sein könne* »⁵⁹⁾.

Le disposizioni del 1526 non ebbero forza obbligatoria generale⁶⁰⁾. I singoli comuni erano liberi di decidere sull'applicazione degli articoli, adattan-

⁵⁵⁾ Si tratterebbe in sostanza, per riprendere la distinzione del SALIS (l. c. p. 3), della portata politica e non giusciviltistica, degli articoli. Per considerazioni critiche delle disposizioni del 1524 e 1526, rimandiamo allo stesso SALIS, l. c. p. 2-6, ma soprattutto a OSKAR VASELLA, *Die bischöfliche Herrschaft in Graubünden und die Bauernartikel von 1526*, ZSG 22 (1942), p. 1 ss.; a mò di riassunto vedi anche P. MUTZNER, ZSR 49 (1908), p. 123-124.

⁵⁶⁾ O. VASELLA, ZSG 23 (1943), p. 271, rileva, che fra gli articoli del 1524 e del 1526, « *die Steigerung der Feindschaft zwischen dem Bischof und den drei Bünden unverkennbar ist* ».

⁵⁷⁾ Gli articoli del 1526, in versione tedesca, sono pubblicati nelle *Rechtsquellen*, l. c. p. 270 ss. ed anche in C. v. JECKLIN, *Urkunden*, l. c. p. 89 ss., N. 38. La traduzione italiana del 1531 (p. 32, art. 1) è del seguente tenore: « *Primo che nessuna persona spirituale, nessuna superiorità temporale habia a mettere in le nostre raxone, ma un consiglio overo commune dove occurrerà, et non deve alchuno servitore del vescho essere adoperato in nessuna dieta, reservato a Monastero la lor raxone secondo li lor istrumenti* ».

Fu, inoltre, abolita la possibilità di ricorrere in appello al tribunale vescovile. L'art. 17 proibiva espressamente l'appello al vescovo o ai suoi avvocati ed ordinava di ricorrere alla prossima istanza neutrale. Vedi su ciò O. VASELLA, *Die bischöfliche Herrschaft*, p. 68 ss.; e dello autore, *Der bäuerliche Wirtschaftskampf und die Reformation in Graubünden*, 73. Jahresbericht der Hist. Ant. Ges. Graubünden, Chur 1943, particolarmente p. 167/168. Così la giurisdizione vescovile scomparve dall'ambito statale; e ciò favorì di parecchio lo spiegarsi di una incontrastata competenza della giurisdizione laica.

⁵⁸⁾ *Die bischöfliche Herrschaft*, p. 53/54 ss.

⁵⁹⁾ *Die bischöfliche Herrschaft*, p. 54. VASELLA menziona i seguenti motivi: l'organizzazione vescovile continuò ad essere efficiente anche dopo l'emanazione degli articoli (p. 54); vi sono inoltre esempi, dai quali appare chiaramente, come anche la Lega Grigia, nei primi anni dopo il 1526, respinse l'applicazione degli articoli. Fra l'altro il tribunale federale di Truns difese i diritti dell'abazia di Disentis, nella vertenza che la opponeva ai sudditi di Walsenburg. Ed a nulla servì a questi richiamarsi agli articoli del 1526 (l. c. p. 58/59).

⁶⁰⁾ Letteralmente ricorda egli in *Die bischöfliche Herrschaft*, p. 60: « *Auch aus diesen Zeugnissen geht hervor, dass die Ilanzer Artikel nicht den Charakter eines allgemein ver-*

doli alle condizioni locali ed alle esigenze dei singoli. Per cui non dovrebbe esser avventato l'ammettere (dopo il 1526) una lotta circa l'applicazione delle decisioni ostili alla Chiesa; di qui deriva che la competenza matrimoniale della Chiesa non scomparì di botto, ma fu avocata dal potere laico in un torno di anni non breve, e non privo di lotte.

E' essenziale prendere diretta visione di quel movimento che sfociò nel rifiuto di riconoscere la giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale. Il sorgere di tribunali laici in ogni regione per il periodo susseguente al 1526 ci mostra chiaramente quali furono i risultati conseguiti dal potere laico ⁶¹⁾. Parecchie sono le ragioni che spiegano tale svolta; avantutto ragioni di carattere politico: il popolo, come si disse, tendeva ad affermare la sua indipendenza politica anche nei confronti del vescovo. Ma anche motivi di carattere religioso: il partito protestante aveva acquistato forza e combatteva ora l'autorità vescovile anche dal punto di vista religioso. VASELLA sta certamente nel vero, quando afferma che le decisioni del 1526 divennero sempre più il terreno sul quale i protestanti avversarono e sconfissero la forza del capo dei cattolici ⁶²⁾. Per cui non deve meravigliare se gli articoli del 1526 furono sempre più considerati come obbligatori e quindi applicati. L'abolizione della giurisdizione matrimoniale del vescovo va vista quale risultante di una lotta politica ⁶³⁾ e giuridica, anche per quanto attiene alla Mesolcina.

Il tribunale laico in Mesolcina

Fu sempre ammesso, quale apparizione generale, l'esistenza di tribunali laici, incaricati di giudicare in materia matrimoniale. Per la Mesolcina si fece invece una eccezione e se ne negò l'esistenza ⁶⁴⁾. Alla base di questo atteggiamento sta, crediamo, l'affermazione di FORTUNATUS v. SPRECHER, se-

bindlichen Gesetzes besaßen. Die Lösung der wegen staatsrechtlicher Fragen entstandenen Konflikte wurde einfachhin den Gerichten überwiesen, um auf diese Weise einen Ausgleich gegenüber den schroffen Forderungen der Gemeinden zu erreichen». Dello stesso Autore vedi anche *Der bäuerliche Wirtschaftskampf*, p. 167, 169, 182.

⁶¹⁾ Sulla nascita dei tribunali laici quale conseguenza dell'estrema posizione assunta dagli articoli del 1526, vedi L. R. v. SALIS, l. c. p. 1 ss.; DE GIACOMI, l. c. p. 6 ss.; KÖHLER, l. c. p. 372-375.

⁶²⁾ *Die bischöfliche Herrschaft*, p. 85.

⁶³⁾ Si vedano in merito le osservazioni di VASELLA, *Der bäuerliche Wirtschaftskampf*, p. 179/180, circa il comportamento dei contadini, che restavano fedeli alla vecchia religione, pur combattendo la gerarchia ecclesiastica e la sua forza. Tale comportamento sembra a noi essere tipico segno dell'importanza politica della lotta. Vedi in merito anche O. VASELLA, *Bauerntum und Reformation in der Eidgenossenschaft, Historisches Jahrbuch*, herausgegeben von J. SPÖRL, 76 (1957), p. 47 ss., part. p. 62.

⁶⁴⁾ Così L. R. v. SALIS, l. c. p. 6, N. 2. SALIS intuì due possibilità; la prima, secondo cui la Valle restò senza la minima interruzione sottomessa alla giurisdizione del Vescovo in materia matrimoniale; la seconda, in virtù della quale la valle ritornò ad essere sottomessa al vescovo prima di ogni altra regione rimasta cattolica. Dimostreremo come la seconda delle possibilità prospettate trovi esplicita conferma nella realtà.

In modo più radicale, ma anche più inesatto, si esprime DE GIACOMI, l. c. p. 8, per il quale la Mesolcina, esattamente come l'Engadina Superiore, restò sempre sottomessa al vicario vescovile, anche all'inizio del XVII secolo. I documenti da noi esaminati e posti

condo cui in Valle « *Matrimonialia ad vicarium Episcopi Curiensis in Valle residentem deferuntur* »:⁶⁵⁾ essa fu ritenuta poi quale probante, nell'ammettere una situazione eccezionale della Valle. Ciò avvenne, ci sembra, senza troppo sottilmente far caso all'epoca, alla quale l'affermazione va riferita, e senza prendere esatta visione delle forze operanti in campo politico e religioso, come ricordammo.⁶⁶⁾

A noi l'affermazione di F. v. SPRECHER - supposto che sia esatta - pare rilevante solo per il periodo coevo alla sua formulazione, ossia per i primi decenni del XVII secolo. È inesatto generalizzarla e derivarne, in astratto, una posizione eccezionale della Valle anche in campo religioso. Va affrontato invece il problema dell'attività di un vicario vescovile in valle nel torno di anni fra il 1526 e lo scorcio del XVI secolo; solo allora si avranno gli elementi per poter risolvere la dibattuta questione. Se la giurisdizione ecclesiastica in Valle si fosse svolta - durante il periodo ricordato - senza intoppi e contestazioni, sarebbe senz'altro lecito derivarne una posizione eccezionale della Valle. Qui non avrebbe attecchito il movimento tendente a conferire indipendenza politica al potere laico, qui sarebbero restate minime le forze dei protestanti. Ma le nostre due sentenze dimostrano chiaramente come la Valle non sia restata sorda ai sentimenti dell'epoca; anche qui il tribunale ecclesiastico fu abolito e sostituito da quello laico. La libertà ed i privilegi della Chiesa, che gli statuti del 1452 avevano ancora formalmente riconosciuto⁶⁷⁾, furono abolite. In ossequio alla regola valida per tutta la Lega Grigia⁶⁸⁾, il tribunale laico si assunse la competenza di giudicare in materia matrimoniale. La composizione del tribunale giudicante, nei nostri due casi, dimostra chiaramente come la regola valesse anche per la Valle; officiò infatti il *tribunale del Vicario*, che rappresentava pure la prima istanza ordinaria in materia

a fondamento della nostra inchiesta smentiscono però questa affermazione; e nemmeno si perita DE GIACOMI di provarla, limitandosi a rimandare ad un passo conosciuto di F. v. SPRECHER, che citeremo fra poco.

Sia osservato, per concludere, che i ragionamenti riportati dall'Autore a pag. 9 non convincono nullamente. La ragione della ininterrotta sottomissione della Valle al Vicario foraneo va ricercata, ritiene il DE GIACOMI, in motivi di natura religiosa. La Valle volle restare fedele all'antica religione, e con essa alla giurisdizione ecclesiastica. Prescindendo ora dal fatto che la Riforma aveva fatto non pochi progressi in Valle — a sradicare i quali fu necessaria la visita di SAN CARLO BORROMEO — ci chiediamo, perchè mai tale motivazione valga solo per la Mesolcina, e non per altre regioni che pure non accettarono la Riforma?

⁶⁵⁾ FORTUNATUS v. SPRECHER, *Pallas Rhaetica armata et togata*, Basileae 1617, p. 214.

⁶⁶⁾ Questo ad esempio nell'opera di DE GIACOMI.

⁶⁷⁾ I *Capitula Vallis Mexolcine*, dell'anno 1452, premessi agli statuti delle medesima epoca, prevedevano nel loro primo articolo:

« *In primis ordinatum est, quod ecclesia huius vallis Mexolcine sit et esse debeat libera et franca sine aliquo impedimento domini laici et omnium laycorum videlicet causa matrimonij et omnium rerum ecclesiarum tantum, et prefatus dominus contentatur et debeat dare auxilium et subsidium in predictis necessarijs; prefatus dominus contentatur* ». Questi capitoli furono pubblicati da P. JÖRIMANN, pure in base al manoscritto viennese, nella ZSG 7 (1927), p. 331 ss.; il passo citato a p. 338.

⁶⁸⁾ DE GIACOMI, l. c. p. 7.

civile.⁶⁹⁾ Il caneparo non aveva più adito il tribunale ecclesiastico, bensì quello laico. Ciò prova chiaramente, come l'affermazione dello SPRECHER non corrisponda alla realtà del secolo. La Mesolcina si allineò invece all'atteggiamento generale delle altre regioni Grigioni, e non si chiuse agli influssi politici e religiosi dei quali fu parola. Anche qui, dunque, gli articoli del 1526 trovarono piena applicazione, seppure dopo iniziali esitazioni.

Ancora sull'abolizione del foro ecclesiastico

L'abolizione del foro ecclesiastico emerge chiaramente anche dai dibattimenti del processo. I convenuti tentarono, a dire il vero, di obiettare che la dispensa papale escludeva a priori il giudizio dell'autorità temporale⁷⁰⁾, o che, almeno, l'interpretazione dei *canones* non competeva all'autorità laica, ma a quella ecclesiastica⁷¹⁾. Solo nella duplica del primo caso (A) queste obiezioni acquistarono forza, poichè si basarono su privilegi riconosciuti alla Chiesa nei capitoli del 1452⁷²⁾.

Ma si trattava, evidentemente, di atteggiamenti dettati dalle contingenze processuali e tendenti a contestare a priori l'accettabilità di una sentenza del vicario⁷³⁾. I giudici dimostrarono apertamente quanto poco esse convincessero e non ne fecero oggetto di esplicito esame. Piuttosto, il loro atteggiamento si desume dalla designazione dei periti (come noi oggi li definiremmo), chiamati a deporre nel primo caso (A). Ad essi fu affidato il compito di definire la portata e la natura delle disposizioni la cui violazione era stata lamentata dal caneparo.

⁶⁹⁾ Vedi *supra*, n. 16. Si conferma così anche per la Mesolcina quel fenomeno generale grigione, che il legato veneziano PADAVINO, sul principio del XVII secolo aveva riassunto in questo modo:

« Decidono le materie ecclesiastiche et de matrimoniali divortii, più secondo l'uso del paese, et secondo il senso proprio, che per legge; et li sacerdoti cattolici, o ministri heretici, non hanno alcuna prerogativa nel giudicare, o decidere simili differenze ». *Relatione del segretario Padavino ritornato dal paese de' Signori Grisoni*, del 20 agosto 1605, pubblicata da A. GIUSSANI nel *Periodico della Società Storica Comense* 15 (1903), p. 161-212, passo citato a p. 183.

⁷⁰⁾ Così nel secondo caso (B); i convenuti ricordarono al giudice di aver richiesto regolare dispensa al Papa e pagato per questo 17 ducati: per questo motivo, « *non se pensano di esser castigati da due bachette del clero et temporale. Atento che gli è un capitolo di le Tre Lighe che dispone che ognuno possa credere como a loro pare et come la coscienza sua deta* ».

⁷¹⁾ Nel primo caso (A), il convenuto obiettò chiaramente, essere l'interpretazione e l'applicazione del diritto canonico di sola competenza papale: « *... et più volendo seguir li canoni non sarebbe interesse dei predetti signori, ma del summo pontefice* ».

⁷²⁾ Questa l'affermazione conclusiva degli accusati: « *... che volendosi fonder detto Seckelmeister sopra li canoni, dicono non esser impresa di predetti signori, anzi esser impresa del clero, et appartenendo tal cosa al clero per vigor de nostri statuti permissi dalla Ligha...* ».

⁷³⁾ Anche l'atteggiamento assunto dai convenuti nei confronti del diritto canonico (vedi *supra*, n. 37) suggerisce la conclusione, che essi si opponevano all'applicazione del diritto canonico, in quanto prodotto della volontà degli uomini e non depositario della volontà divina. Scopo del loro atteggiamento era, palesemente, la confutazione della competenza ecclesiastica, che voleva rendere giudizio proprio basandosi sul diritto canonico.

Il primo fu GIANANTONIO TRONTANO (propriamente GIANANTONIO VISCARDI), uno dei più famosi riformatori delle Valli Grigionitaliane, ben noto agli storiografi della Riforma nei Grigioni,⁷⁴⁾ il secondo un canonico della Collegiata di S. Vittore, JACOBO FONTANA.⁷⁵⁾

Con tale scelta il Tribunale intese evidentemente assicurarsi il giudizio di due eminenti conoscitori del diritto canonico, ma nel contempo anche dimostrare la sua indipendenza dal foro ecclesiastico: e ciò soprattutto nel chiamare a deporre anche un ministro della nuova religione. Così non deve meravigliare che nemmeno il Canonico FONTANA obiettasse contro la giurisdizione laica e si limitasse a rendere i giudici edotti della sua interpretazione dei sacri canoni. Tutto ciò ci offre un quadro vivo del destino subito dalla giurisdizione ecclesiastica; e viene così confermata l'inesattezza della tesi secondo cui la Valle, a differenza degli altri territori grigioni, era restata sottomessa all'autorità spirituale.

I due esempi ricordati in questa sede mostrano, che la Mesolcina non si discostò dall'atteggiamento della Lega Grigia e delle altre Leghe, ma che pure abolì la giurisdizione ecclesiastica; le disposizioni del 1524-1526 trovarono ossequio anche in Valle.⁷⁶⁾ Le relazioni di S. CARLO BORROMEO sulla sua missione in Mesolcina non fanno che confermarlo.

Il Cardinale BORROMEO visitò la Valle nel novembre del 1583 e trovò molti matrimoni contratti in gradi proibiti, e che all'autorità ecclesiastica era rifiutata l'obbedienza⁷⁷⁾. Le sue relazioni, inoltre, ci provano che in Mesolcina i decreti del Concilio di Trento non furono pubblicati. Da esse appare pure con quanta cautela agisse il BORROMEO, che non riteneva opportuna una pubblicazione contro la volontà dei Capi della Lega.⁷⁸⁾

⁷⁴⁾ In ordine al TRONTANO, che risiedeva in Valle dal 1522, si veda la eccellente *Geschichte der Reformation und Gegenreformation in den italienischen Südtälern Graubündens* di EMIL CAMENISCH, Coira 1950, p. 109 ss.; inoltre RINALDO BOLDINI, *Documenti intorno alla visita di San Carlo Borromeo in Mesolcina*, Poschiavo 1962 (Estratto da *QGI* volumi 29, 30, 31) p. 74, n. 1.

⁷⁵⁾ Si tratta presumibilmente del Canonico G. DELLA FONTANA, di Mesocco, ricordato da G. G. SIMONET, *Il clero secolare di Calanca e Mesolcina, Retica Varia*, vol. XII, Bellinzona 1934, p. 52 (anche in *QGI* 3, 1933/1934, p. 39); SIMONET infatti non cita nel suo elenco nessun altro secolare di questo nome.

⁷⁶⁾ Ciò potrebbe anche rilevare dal fatto, che i convenuti, basandosi sull'art. 6 degli articoli matrimoniali della Lega del 1529, si appellarono al Tribunale federale di Truns.

⁷⁷⁾ Sulla visita del CARDINALE BORROMEO vedi il riassunto di VIELI, l. c. p. 147 ss. e di CAMENISCH, l. c. p. 136.

⁷⁸⁾ Dalla *Prima Relatione* della visita (15 novembre 1583) togliamo questo passo: «Alli matrimonij clandestini, s'è fatto un puoco di rimedio, come si vedrà nel sudetto decreto della Valle, ma non si è voluto far mentione del Concilio di Trento, nè procurare la sua publicatione perchè questo haverebbe la detta publicatione con rimettersi senza dubbio la cosa alla Legha, o alle tre Leghe, oltre che publicandosi de facto il decreto Tridentino, come si haverebbe forse possuto facilmente fare, almeno senza impedimento in questa buona dispositione, si metteva travaglio a tutto questo paese, con la nulità di molti matrimonij nell'avvenire, non ostante la quali li statuti havrebbero costretto à cohabitare se non se ne fa provisione universale della legha tutta. Si trova gran numero che passa il centenario, di matrimonij in grado prohibito in secondo ovvero in quarto alli quali si va remediando con le facultà havute da N. Signore».

Vedi in BOLDINI, l. c. p. 67; questa relazione fu pubblicata anche da P. D'ALES-

Un passo della sua *Prima relatione* conferma chiaramente le condizioni della giurisdizione ecclesiastica in Valle:

« ... s'è disposta questa Valle sin quando venne Mons.^{or} Borsato à lasciar esercitar al Vescovo l'officio suo nelle cose spirituali, il che promisero per publica scrittura dove che prima v'era troppo notabile resistenza, et usurpatione espressa etiam in cose mere spirituali ». ⁷⁹⁾

Solo a partire dalla Visita del BORROMEO in Valle, che portò ad una restaurazione dei privilegi della Chiesa Cattolica, pare lecito parlare di una incontrastata competenza del foro ecclesiastico; ce ne danno la prova, non da ultimo, gli statuti di Valle del 1645 ⁸⁰⁾.

Conclusione e riassunto

L'esame di due sentenze mesolcinesi del 1564 permette le seguenti deduzioni:

1. Contrariamente all'opinione finora dominante, è possibile concludere, che il diritto privato unificato della Lega Grigia fu applicato severamente anche in Valle; e ciò prescindendo dalla sua conoscenza da parte dei Vallerani. Nel caso concreto il tribunale federale di Truns non condivise l'opinione del Vicario, senza però contestare la forza del diritto della Lega. Non é possibile restare oltre fedeli all'idea che la Valle abbia avuto un diritto privato differente da quello della Lega. Altre inchieste dovrebbero, partendo da questa nuova posizione occuparsi dei problemi che essa pone e dare così una nuova impostazione metodologica alla storia giuridica della Valle.
2. Si può ritenere come provato che anche in Mesolcina la giurisdizione ecclesiastica fu abolita dopo il 1526 e che probabilmente l'abolizione durò sino alla visita di S. CARLO BORROMEO in Valle (1583). Per questo periodo, come in tutte le altre regioni Grigioni, il tribunale laico esplicò le funzioni una volta assolute da quello ecclesiastico in materia matrimoniale. A torto si ritenne finora, almeno per quanto attiene al periodo ricordato, una posizione particolare della Valle.

SANDRI, *Atti di San Carlo riguardanti la Svizzera e i suoi territori, Documenti raccolti dalle visite pastorali*, Locarno 1909, p. 339 ss.; il passo citato a p. 341.

La seconda relazione (*Relatione sumaria*), non fa che confermare in modo più conciso questo stato di cose: « Il popolo universalmente è catolico, et ben inclinato, fuori de quelli abusi comuni tocchi nell'altra relatione ciò è delli cibi prohibiti, quando si trovano nei luoghi infetti, dell'avaritia, et contratti usurarij, quanto a ricchi, et matrimonij in grado prohibito contratti con molta ignoranza, et usurpatione manifesta della autorità ecclesiastica ». BOLDINI, l. c. p. 68; D'ALESSANDRI, l. c. p. 343 ss.

⁷⁹⁾ BOLDINI, l. c. p. 67.

⁸⁰⁾ Il primo capitolo degli Statuti civili del 1645 (vedi in merito *supra*, n. 43) ordina: « S'ha statuito et ordinato, di lasciare la Chiesa con la sua giurisdittione immunità e privilegi, indipendenti dal foro temporale, secondo comandano, e comandaranno li sacri canoni, riservato alla valle nostra il ius patronato sopra la canonica, come nel privilegio di essa canonica si contiene ». Ciò importò una restaurazione della vecchia situazione; in pratica, e per quanto attiene al problema che qui ci occupa, si esplicava essa nella norma del cap. 14 degli statuti criminali del medesimo anno: « Ancor è statuito, che se alcuno haverà commercio carnale con altre persone attinenti di sanguinità, o affinità, insino al terzo e quarto grado inclusive, sia con comare, sia in arbitrio del Magistratto di punirli, secondo la qualità de' gradi per la prima volta ».

Appendice

1.

Sentenza del 12 gennaio 1564 (A)

(I numeri posti fra parentesi si riferiscono alle pagine del manoscritto).

(Archivio Cantonale Grigione, Coira, Landesakten A II LA 1. / 12. Gennaio 1564.)

(1) Io Gaspar Bagatino, statalter a Lostallo, fatio noto et manifesto a qualunque persona con questa presente, qualmente adi hodierno sono sentato al luoco del provido et descreto homo messer Gioan Antonio Sonvico ministr al di Musocho, sedendo in stua granda del comune de Musocho, spetialmente per menar raggione in criminal li avanti ann et l'aperta segurata raggione dilla comune valle Mexolcina, è comparso el probo Messer Antonio Zuer da Roveredo Seckelmeister della prefata valle, con lo suo dalla ragione licentiatu procurator el provido Ministr al Antonio à Molina di Calancha, querelando contra ed adverso Magistro Pedro fiolo di messer Antonio Zanon alias vicario di Musocho, et Barbola fiola di Zan di Lampietro, non esser di mancho prefati dui utsupra Pedro et Barbara, non resguardando li sacri canoni de li sacri concilij della Santa Giesa, non resguardando li statuti della comune valle Mexolcina, non resguardando ali statuti della Comune Ligha suono congiunti insieme matrimonialmente qual cosa è contra li cose di sopra prealligate, rechede che con raggione debano esser castigati secondo il capitolo della valle Mexolcina, et questo con raggione esser cognosciuto tal cosa non esser legiptimo matrimonio, per esser in tertio grado di sangue, et esser castigato secondo lordine del capitolo del paese, alla qualcosa risponde (...) ditto magistro Pedro et Barbola unitamente, con lo suo dalla raggione comesso procuratore messer Giovan Frizo alter Statalter di Roveredo, pregando li prefati signori della raggione vogliano metter la cosa sor la più legiera et meior forma puol esser metuta et non sor la più greva, vogliano considerar la buona

(2) volontà et unione di ditto Pedro et Barbara et anchora de tutti li parenti, quali ad questo matrimonio sono statti uniti et contenti; et dipoi che è piaciuto a Dio che questi duj siano congiunti di matrimonio come appare in S. Mateo a 19. cap. digando quello che Iddio a congiunto l'homo non separi, et como appare in più luochi di la Sta. Scritura sia in Paulo sia nel vechio et novo testamento che tutta la scrittura è piena chel matrimonio è una cosa laudabile, sacra et ordinata da Iddio, ad quello che debbeno haver contrafatto, ali sacri canoni rispondeno questa esser cosa ordinata da huomini et se credono più esser tenuti ad observar la regola de Dio et non de huomini, et così fatiando mentione, el Signor nel Levitico ali 18. cap. delli gradi di parentella, non proibisce tal grado, adonque non proibendo el Signor puol esser; et più volendo seguir li canoni non sarebbe interesse de predetti Signori, ma del summo pontefice, quanto al capitolo della valle, el capitolo della valle non se extende nel terzo grado ma intende la cugina germana e non più indrieto, circa poi alli capituli della comune Ligha, dice tal ordinatione non esser stata divulgata qua nel nostro paese, ne lor haver di ciò saputo alchuna cosa, altrimenti sariano andati risguardati. Per tanto concludeno haver risposto alla querella contra de lor menata. Concludendo luna parte et l'altra di venir al detto de testimonij. Quello che parla la sacra scrittura et capituli furno nominati per testimoni messer Giovan Antonio Trontano et el reverendo messer prete Jacobo Fontana canonico, quali interrogati secondo forma, ha deponuto detto messer Giovan Antonio, che il Signor Iddio vieta undici sorte di gradi, fra quali non è compreso el terzo, et questo per parola de Dio

(3) come parla al Levitico a 18. cap., quanto ali sacri canoni dice essere institutione di huomini. Quanto al capitulo della valle del consanguinea, ha deponuto che quel vocabulo comprende tutti quelli che suono di atinente sangue, dito reverendo messer prete Jacobo dette testimonianza che al Levitico a cap. 18 ha letto dove chel Signore Iddio a descomandato li coiti, et questo grado non è compreso, apui dice che a legiuto el testo di Santo Mateo che quello che Iddio a congiunto l' homo non lo separi, quanto ali sacri canoni concludeno che non puol esser matrimonio nè in terzo nè in quarto, quanto al capitulo della consanguinea che secondo li canoni se intende esser compreso sino in quarto grado. Et così fu misso a raggione quello era di raggione, vene la raggione che se dovesse dimandare aluna e l'altra parte se più oltra voleva allegare in raggione volendo puotessero non volendo cascasse quello fusse di raggione concludendo el procurator del sechelmeister di poi che li sacri canoni, lo capitulo del paese, capitulo della Ligha tutti se conformano questa parentella esser in tertio grado di sanguinità, tal matrimonio non esser legiptimo per esser fatto contra li canoni, contra li capituli della ligha et del paese, et secondo el capitulo della valle esser castigato. Contrarispondendo li agenti de ditti Pedro et Barbara che volendosi fondar detto sechelmeister sopra li canoni di como non esser inpresa di predetti Signori, anzi esser inpresa del clero, et appartenendo tal cosa al clero per vigor de nostri statuti permissi dalla Ligha per raggione canonica vien conceduto stando la dispensa papal esser matrimonio non solum in tertio grado ma più inanti per tanto se intendono haver risposto alla querella de li sacri canoni, quanto al capitolo della nostra valle rispondeno qual capitolo comprende la cugina germana, et non più indrieto secondo di sopra

(4) è stato allegato, circa al capitulo della Ligha, credono haver risposto assai che tal capitulo non è stato manifestato et maxime che tal Pedro è circa 8 overo 10 anni che pratica fuora del paese altrimenti se havessero saputo di tal capitulo della Ligha sariano andati intertenuti.

Per tanto per esser la institutione de huomini da mancho e lordinatione de Iddio da più pregheno li predetti Signori per amor de Dio ed della honorata parentella vogliano più presto ubidir alla ordinatione de Dio, et lassarli che tal matrimonio con unione fatto rimangha, et non far disonor a tali duj Giovani et la parentella, et misso a raggione haver risposto alla querella contra lor menata. Donde sarrato in raggione pianto et risposta io prenominato locotenente più oltre dimandaj a ciascheduno giudice, la sententia per iuramento a ditti per iuramento al più, dipoi chel dito matrimonio e fato contra lo capitulo sentato per la comune ligha non debbe esser matrimonio. Di qual sententia ditti Pedro et Barbora se suono aggravati et hanno dimandato l'apellatione alla superiorità qual apellatione gli è stata per iustitia concessa. Et in fede di questo havemo fatto la presente et con lo sigillo solito della dritura di Musocho sigillata.

Datum a Musocho adi 12 di Genar lano 1564.

2.

Sentenza non datata, probabilmente del 1564 (B)

(Archivio Cantonale Grigione, Coira, Landesakten A II LA 1. / 1564 (?) o. D. e.)

Io Giovan Morono locotenente di Mesocco fatio noto et manifesto a qualunque persona con questa presente, qualmente a di hodierno sono sentato al luoco del provido et descreto homo Ser Giovanni Antonio Sonvico ministr al di Mesocco sedendo in stua granda del comune di Mesocco spetialmente per menar raggione in criminali. Li quanti anno et l'aperta segurata raggione della comune valle Mexolcina

è comparso el probo messer Antonio Zuer de Roveredo sechelmeister della prefata Valle con lo suo dalla raggione licentiatu procurator, el provido Ministr al Antonio à Molina di Calancha, querelando contra ed adverso Nicolao fiolo di Bernardo Per-
 vino et maria fiola di Jacobo Modina, et esser cosa certa che il supradetto Nicolao et Maria non risguardando li sacri canoni fatti et lassati per li sacri consilij della Santa Giesa non resguardando li statuti della nostra valle mexolcina, non resguardando li statuti della comune Ligha, sono congiunti insiema matrimonialmente, qual cosa è contra le cose di sopra preallegate, rechede che con raggione debeno esser castigato secondo il capitolo della Valle Mexolcina et questo con raggione esser cognosciuto. Tal cosa non esser legittimo matrimonio per esser in tertio grado di affinità et esser castigato secondo l'ordine del paexo; alla qual cosa in contra gli providi ed discreti homini Ministr al Gio. Antonio Sonvico et Ministr al Gio. Petro Matio da Roveredo advogadri l'uno di Maria et l'altro di Nicolao sentiti; con una honorevola parentella de ditti Nicolao et Maria unitamente, con lo suo dalla ragione concesso procuratore messer Giovan Frizo alter stat alter di Roveredo, pregando li prefati signori della raggione vogliano metter la cosa sor la più legiera et meior forma puòl esser metuta, et non sor la più greva, vogliano considerar la buona volontà et unione de dito Nicolao et Maria et anchora di tutti li parenti, quali ad questo matrimonio sono stati uniti et contenti, et dipoi che è piaciuto a Dio che questi duj siano congiunti di matrimonio, como appare in Santo Mateo a 19. cap. digando quello che Iddio a congiunto l'homo non l'ho separi et como appare in più luochi della Santa Scritura, sia in Paulo sia nel vechio et novo testamento che tutta la scrittura è piena, che 'l matrimonio è cosa laudabile sacra et ordinata da Iddio, quanto a quello di haver contrafatto ali sacri canoni respondeno non aver contrafacto atento di questa affinità in questo grado, perchè dal primo marito di dita Maria, qual morto che sia, et disoluto il matrimonio sia disciolta la parentela atento che li signori hano cognosciuto cosa consona un giudice asentiare in causa matrimonial che era cugino germano di una parte, qual parentella precedeva da una sua moier che era morta et morta la dona sia morta la parentella. Et se pure tal grado di affinità è compreso in li sacri canoni (...) anchora sentiremo ubidienza al clero; et per tal grado di parentella avemo mandato dal summo pontefice quella dispensa (...) qual se costa ducati 17 come consta per litera (...) et non se pensano di esser castigati da due bachette dal clero et temporale. Atento che gli è un capitolo di le tre Lighe che dispone che ognuno possa creder como a loro pare et come la coscienza sua deta. (...) Secondo li sacri canoni, credemo haver satisfato et più oltra non esser molestati. Circa al capitolo de la valle, tal grado non esser compreso contra lori, perchè li parla della cugina germana, al quello della Ligha non haver saputo di ciò, et poi haver la dispensa non esser molestati, atento che hanno provato chiaramente che nela nostra valle ghe sono de li altri fatti in simili gradi et più inanzi, et hano habuto la dispensa et più oltre non sono stati molestati. E così metteno a raggione aver risposto et pregano li signori della raggione dappoi che è piaciuto al Signore Iddio di congiungerli et che li suddetti duj giovani sono uniti et anchora che la honorata parentela è stata et è unita, vogliano lassarli remaner. Et lassar che tal matrimonio remangha sar-
 rato, in ragione pianto et risposta io sottoscritto locotenente dimandai atorno la sentenza a ciascheduno giudice per iuramento, la sententia ditti, el più per iuramento, dapoi che tal matrimonio è fatto contra lo capitolo della Ligha, non debba et possa esser matrimonio e sia sciolto. Di qual sententia ditti Nicolao et Maria se sono gravati et hanno richiesto l'appellazione qual li è stata concessa.

(senza data)

L. S.



Fernando Lardelli: CAVALLO BIANCO (mosaico)